

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Provincia di Venezia



STATUTO

- Approvato con delibera di C.C. n° 6 del 29/02/2000,
CO.RE.CO. – Sez. di Venezia n° 2728 del 06/03/2000, esecutiva in data 05/04/2000;
- Pubblicato sul B.U.R. n° 40 del 28/04/2000;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/04/2000 al 08/05/2000;
- Modificato con delibera di C.C. n° 50 del 27/06/2000,
CO.RE.CO. – Sez. di Venezia n° 7086 del 30/06/2000, esecutiva in data 31/07/2000;
- Pubblicato sul B.U.R. n° 80 dell'08/09/2000;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dall'11/08/2000 al 10/09/2000;
- Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 27/06/2013;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/07/2013 al 03/08/2013.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Territorio e popolazione

1. Il Comune di Fiesso d'Artico si colloca nella Riviera del Brenta, in Provincia di Venezia, e confina a nord coi Comuni di Pianiga e Vigonza, a sud ed a ovest col Comune di Stra, ad est col Comune di Dolo, per una superficie di Km² 6,31.
2. Costituiscono la popolazione del Comune tutti i residenti nel territorio comunale.

Art. 2
Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. Lo stemma, riconosciuto con R.D. 3 agosto 1930, è d'azzurro, al toro al naturale, passante su campagna erbosa di verde e ornamenti esteriori da Comune.
3. Il gonfalone ha la seguente foggia: rettangolo d'azzurro, con tre frange, di cui quella al centro più lunga, e stemma al centro.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune viene fissata nel Palazzo Comunale.
2. Gli organi deliberanti si riuniscono di norma nella sede comunale; possono tuttavia riunirsi in altro luogo.
3. Gli uffici e i servizi amministrativi di norma sono ubicati nel palazzo comunale.

Art. 4
Autonomia

1. Il Comune di Fiesso d'Artico è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta altresì la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.
3. Il Comune di Fiesso d'Artico rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, socio-economico e culturale.
4. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.
5. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono esercitate secondo il presente Statuto, i regolamenti comunali nonché secondo le leggi statali e regionali in quanto non incompatibili con l'ordinamento delle autonomie locali. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione ai Comuni sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali previa assicurazione delle risorse necessarie.

TITOLO II

PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITA' COMUNALE

Art. 5

Rapporti con Regione, Provincia, Comuni, altri Enti e Istituzioni

1. Il Comune, quale ente esponentiale della comunità locale, ha potere di rappresentanza e di impulso verso lo Stato, la Regione, la Provincia o gli altri enti nelle materie attribuite per legge alla loro competenza.
2. Interviene attivamente con propri pareri, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della comunità locale, su procedimenti delle autorità statali, regionali o provinciali e si attiva perché siano avviati o adottati provvedimenti di competenza statale, regionale o provinciale che interessano la propria comunità.

Art. 6

Criteri dell'azione

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione in armonia con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e nel rispetto dei principi contenuti nella convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L'attività dell'Amministrazione Comunale è improntata ai criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre realtà locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Art. 7
Finalità

1. Il Comune di Fiesso d'Artico si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) tutelare i valori storici e le tradizioni locali, tra cui anche le lotte popolari per la democrazia e la dignità del lavoro;
 - b) effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita e attività del Comune, al fine di assicurare l'aderenza dell'azione alle aspettative e ai bisogni della popolazione, l'imparzialità e il buon andamento;
 - c) armonizzare i rapporti tra la comunità e il territorio, nel pieno rispetto del bene natura, proteggendo ed accrescendo le risorse ambientali che lo caratterizzano;
 - d) promuovere una cultura della pace e della tolleranza;
 - e) tutelare il patrimonio storico, artistico e archeologico; in particolare recupero e valorizzazione degli insediamenti di antica origine;
 - f) promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua e di costume;
 - g) promuovere lo sport e le attività sociali e giovanili;
 - h) concorrere a garantire, nell'ambito delle competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;
 - i) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi;
 - j) coordinare le attività commerciali e le attività economico-produttive, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
 - k) tutelare e promuovere lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello della produzione di calzature.

2. Il Comune riconosce il ruolo dei partiti per concorrere all'elaborazione dell'indirizzo politico; quello dei sindacati in quanto parte della cultura sociale e popolare; quello delle associazioni di categoria, delle cooperative, delle associazioni culturali, religiose, ambientaliste, sportive e ricreative.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 8

Organi

1. Sono organi di Governo del Comune, il Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico quali la definizione degli obiettivi, dei programmi e della priorità, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede, e dai membri eletti il cui numero è determinato dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale esercita le attribuzioni di indirizzo, di controllo politico ed amministrativo, adottando gli atti fondamentali dell'Ente previsti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale emana tutti gli atti e provvedimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti che non siano riservati ad altri organi.

Art. 10

Consiglieri

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero, la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa delibera.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 11
Rimborso spese legali

1. Al Sindaco e agli Amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.
2. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizi di ogni tipo per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro conferiti.
3. La disciplina del comma precedente si applica anche nei confronti del Segretario Comunale e dei dipendenti del Comune che, anche dopo la cessazione del servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause inerenti il servizio.

Art. 12
Svolgimento del mandato

1. Ineriscono il mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento. A queste come ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, il Sindaco e gli Assessori, da esso delegati, rispondono entro 30 (trenta) giorni;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere la consulenza del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi dell'Ente.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
4. Il diritto di iniziativa viene esercitato sottoforma di proposta di deliberazione, la quale è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267.
5. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, siano esse ordinarie o straordinarie, per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo, da comunicare formalmente anche con fax o pec alla Segreteria del Comune, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificate presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13 Dimissioni

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono disciplinate dall'art. 38 – 8° comma – del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Art. 14 Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppo Consiliare.
Se una lista concorrente alle elezioni ha conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato Gruppo a tutti gli effetti.
2. Ogni gruppo deve designare il proprio capogruppo e comunicarlo al Consiglio Comunale, che ne prende atto con provvedimento formale, nella seduta successiva a quella di convalida.
3. Possono essere costituiti nuovi Gruppi Consiliari formati almeno da 2 Consiglieri (due) staccatisi dai gruppi di originaria appartenenza.
4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco.
5. In mancanza di designazione assume la funzione di capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti all'interno del gruppo di appartenenza.

Art. 15
Commissioni

1. Il Consiglio, a supporto della sua attività, può istituire, nel suo seno, Commissioni Consultive permanenti o speciali o temporanee composte con criterio proporzionale.
2. La composizione, i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
3. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento e l'assistenza di esperti.

Art. 16
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Per le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia in tale sede deve essere necessariamente disposta l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle stesse.
3. Le commissioni d'indagine possono essere costituite solo per oggetti determinati.
4. Le conclusioni delle commissioni d'indagine sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva al deposito in atti delle conclusioni votate.
5. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento delle commissioni d'indagine è disciplinato dal regolamento Comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 17
Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 18
Conferenza dei Capigruppo

1. E' costituita la Conferenza dei Capigruppo di cui fanno parte tutti i capigruppo o consiglieri da essi delegati. Detta Conferenza è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Alle riunioni può partecipare il Segretario Comunale o suo delegato con funzioni consultive.
3. La conferenza è convocata ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno su materie di carattere programmatico e generale.

Art. 19
Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco.
Nel caso in cui anche il Vice Sindaco non sia presente la sostituzione verrà effettuata dall'Assessore più Anziano ed in subordine dal Consigliere più Anziano.
2. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 (due) volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
3. Il Regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
4. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 (venti) giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 20
Convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alle nomine della Giunta e del Vice-Sindaco e dell'assenza in capo agli Assessori ed al Vice-Sindaco di cause ostative alla nomina.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; altresì convoca il Consiglio in via straordinaria o d'urgenza.

3. Nel caso di convocazione ordinaria almeno 5 (cinque) giorni liberi debbono intercorrere tra il giorno di notifica dell'avviso e il giorno di svolgimento della seduta. Detti giorni liberi vengono fissati in 3 (tre) per le convocazioni straordinarie e in 1 (uno) per quelle d'urgenza.
4. La documentazione pertinente gli oggetti posti all'ordine del giorno delle diverse sessioni deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 21

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni, ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267 e poi del conto consuntivo, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 22

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici assieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare anche su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 23
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento stabilisce limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 24
Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, a esclusione dei casi previsti dalla legge o nel caso di deliberazioni concernenti giudizi e valutazioni su persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 25
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore, salvo che la legge non disponga diversamente. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno 5 (cinque) componenti il Consiglio Comunale.
Nel computo dei presenti è compreso il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.

Art. 26
Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Nel computo dei presenti è compreso il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce.

Art. 27
Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 28
Obbligo di astensione

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 29
Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 30
Atti degli organi elettivi

1. Gli atti degli organi elettivi sono adottati nella sussistenza dei presupposti e con le forme previste dalla legge.

2. Salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, gli atti di cui al comma 1 si perfezionano con la sottoscrizione dell'organo competente all'adozione ovvero, in caso di organi collegiali, con la sottoscrizione del Presidente dell'organo titolare dell'ufficio che, per legge o per regolamento, svolga funzioni di verbalizzazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono resi pubblici con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 31 Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale la sua attività.

Art. 32 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori, fissato dal T.U. 18 agosto 2000 n° 267 di n° 4 (quattro), tra cui un Vice-Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Nei casi di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, il Sindaco è sostituito da un Assessore, a partire dal più anziano d'età.
3. Possono far parte della Giunta anche coloro che non ricoprono la carica di consiglieri, nel numero massimo della metà degli assessori nominati.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori dandone motivata e tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 33
Assessori esterni al Consiglio Comunale

1. Gli Assessori esterni, nel numero individuato nel precedente articolo 32 comma 3, devono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, dà atto espressamente dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 34
Anzianità degli Assessori

1. L'ordine di anzianità degli Assessori è dato dall'età.

Art. 35
Incompatibilità

1. Il Sindaco con gli Assessori e gli Assessori tra loro non possono essere ascendenti, discendenti, coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado.
2. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 36
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina gli Assessori e, fra questi, il Vice-Sindaco con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate. Le nomine hanno efficacia dal momento della sottoscrizione del decreto.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo, compresa quella di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, sono svolte dal Sindaco o dal Vice-Sindaco che legalmente lo sostituisca.

Art. 37

Revoca e sostituzione di Assessori

1. Il Sindaco può revocare 1 (uno) o più Assessori o l'incarico di Vice-Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di sostituire gli Assessori revocati o per i quali siano sopravvenute cause di incompatibilità od altrimenti cessati dalla carica, quando il numero dei componenti possa, in virtù di tali cause, scendere complessivamente al di sotto del numero necessario alla validità delle sedute di Giunta.
3. Nel caso di revoca prevista al comma 2, la sostituzione deve avvenire contestualmente all'atto di revoca.

Art. 38

Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli Assessori sono irrevocabili, vanno presentate per iscritto al Sindaco e sono acquisite al Protocollo del Comune.

Art. 39

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni di cui al comma 1 del presente articolo diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni possono essere presentate per iscritto o verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio.

Art. 40

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale presiede le riunioni, che non sono pubbliche.

2. Alle riunioni della Giunta Comunale possono essere invitati tutti coloro che la Giunta o il Sindaco ritengano opportuno sentire.
3. Le adunanze della Giunta Comunale sono validamente costituite quanto è presente almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 41
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale delibera nelle materie ad essa demandate dalla legge e dai regolamenti e non espressamente riservate ad altri organi, in particolare:
 - A) in materia di tariffe, appalti, contratti e contenziosi:
 1. modifica le tariffe e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 2. predispone lo schema di programma triennale opere pubbliche, con il quale, in ordine ai lavori ed opere elencati, definisce anche gli elementi essenziali dei contratti da stipulare;
 3. definisce, su motivata proposta del Responsabile del Servizio e nel rispetto delle competenze del Consiglio, indirizzi circa la rinnovazione dei contratti a durata pluriennale, quando non sia già stato già disposto in altri provvedimenti;
 4. decide, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse indicati nella motivazione del provvedimento, di prevenire o definire controversie in via di transazione, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1965 del Codice Civile e con contestuale determinazione degli elementi essenziale del contratto;
 5. approva lo schema di accordo bonario proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, relativamente agli appalti di lavori od opere pubbliche;
 6. decide in ordine al ricorso a professionalità esterne, mediante conferimento di incarichi a carattere libero professionale o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, per figure dirigenziali od alte specializzazioni, nei casi consentiti dalla legge;
 7. accetta o rifiuta lasciti o donazioni;
 8. delibera le locazioni attive e passive;
 9. delibera sulla costituzione di servitù di ogni genere;
 10. autorizza le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune, davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari e speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni.
 - B) in materia di personale:
 1. adotta il programma triennale di fabbisogno di personale;

2. autorizza la stipulazione di accordi integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro, assunti in sede di contrattazione decentrata;
 3. formula indirizzi in ordine alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
 4. definisce gli indirizzi cui debbono attenersi i Responsabili de Servizio od il Segretario Comunale, nei casi in cui quest'ultimo ne svolga le funzioni, ai fini della conciliazione nelle cause di lavoro;
 5. riconosce l'insussistenza di conflitto d'interessi con l'Ente nei procedimenti giudiziari in cui siano coinvolti, per causa di servizio, i dipendenti del Comune, ai fini dell'anticipazione o del rimborso delle spese da essi sostenute, quando spettanti in base a quanto previsto dall'ordinamento;
 6. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente.
- C) in materia di indennità o rimborsi a dipendenti, amministratori e di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici a terzi:
1. definisce indirizzi, quando la legge attribuisca discrezionalità in merito, circa gli importi delle indennità da corrispondere agli Amministratori o terzi;
 2. accerta la sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese di difesa sostenute dagli Amministratori nei procedimenti giudiziari in cui gli stessi siano stati coinvolti per cause connesse al loro mandato, nella ricorrenza dei presupposti di legge;
 3. determina i soggetti destinatari nonché gli importi massimi da attribuire agli stessi.

Art. 42
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. La mozione di sfiducia deve essere presentata al Segretario Comunale, che provvede immediatamente a protocollarla e a renderla visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 43
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Art. 44
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i Comizi per i Referendum previsti dall'art. 8 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo e che non abbia rapporti di parentela o affinità entro il 3° grado con il Sindaco;
 - f) autorizza l'espletamento da parte del Segretario Comunale, nei casi previsti dall'ordinamento, di incarichi extra ufficio;
 - g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 45
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 46
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 47
Atti del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco a rilevanza esterna, privi di carattere tipico, vengono denominati decreti, sono datati, numerati progressivamente e conservati in originale in apposito registro presso l'Ufficio Segreteria.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 48

Organi Amministrativi

1. Sono organi amministrativi il Segretario ed i Responsabili dei Servizi.
2. L'ordinamento e le funzioni degli organi amministrativi sono determinati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 49

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi che deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per obiettivi e per programmi, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun settore operativo;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 50

Modulo organizzativo

1. Il Settore rappresenta la struttura unitaria portante dell'organizzazione del Comune, in grado di esprimere le proprie potenzialità sia all'interno che all'esterno dell'apparato amministrativo.
2. Il Settore ha compiti programmatico - organizzativi ed operativi di massima dimensione, finalizzati alla erogazione di servizi e alla realizzazione di interventi socialmente qualificanti. Al Settore è preposto un Responsabile del Servizio.

3. L'organizzazione dei settori e degli uffici del Comune è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità assumendo quale obiettivo il conseguimento dei più elevati livelli di produttività e della qualità dei servizi da erogare ai cittadini.
4. I predetti criteri si collegano intrinsecamente sia con il principio della distinzione dei compiti degli amministratori da quelli dell'apparato burocratico, sia con l'autonomia nell'organizzazione degli uffici e servizi e della gestione delle risorse proprie dei responsabili degli stessi.

Art. 51
Responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili di Servizio è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività di indirizzo devoluta dagli organi collegiali.
2. Il Responsabile di ogni Ufficio o Servizio assume la direzione e la responsabilità dei relativi procedimenti, ripartendo ed organizzando con autonomia il lavoro al suo interno, eventualmente assegnando ad altro dipendente addetto alla propria unità organizzativa, nel rispetto della qualifica rivestita, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 52
Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici

1. La nomina e la revoca dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi è motivatamente disposta dal Sindaco, secondo le modalità disciplinate dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 53
Compiti dei Responsabili dei Servizi

1. Spettano ai Responsabili di Servizio, siano essi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato e con contratto di diritto pubblico o di diritto privato, oltre alle funzioni espressamente attribuite dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro e nel rispetto di quanto previsto da quest'ultimo, le seguenti funzioni, elencate a titolo esemplificativo:
 - a) in materia di Tributi:
 - 1) l'approvazione dei ruoli dei Tributi e dei canoni.

 - b) in materia di appalti, contratti e contenzioso:
 - 1) approvano lo schema di bandi ed avvisi di gara, dei Capitolati Speciali e della Lettera di Invito;
 - 2) prendono atto delle risultanze delle gare ad evidenza pubblica e dispongono l'aggiudicazione definitiva, sia conseguente a procedure ad evidenza pubblica, sia conseguente a procedure di tipo negoziato, con l'approvazione dello schema di contratto, in osservanza degli indirizzi espressi dalla Giunta;
 - 3) costituiscono e presiedono, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento dei contratti, le commissioni di gara;
 - 5) approvano e liquidano gli Stati di Avanzamento;
 - 6) approvano la richiesta di subappalto dell'opera, avanzate dalla ditta aggiudicataria;
 - 7) dispongono l'affidamento dell'esecuzione dell'opera o del lavoro alla ditta risultata aggiudicataria in posizione successiva rispetto alla ditta di cui sia stata dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione o nei confronti della quale sia stata disposta la risoluzione, il recesso o la rescissione del contratto, nei casi disciplinati dalla legge;
 - 8) decidono l'irrogazione di penali previste nei contratti e nelle convenzioni;
 - 9) assumono la decisione di risolvere i contratti o le convenzioni, nel caso di inadempimento, fatto salvo quanto previsto in materia di accordo bonario dalla legge sui lavori pubblici;
 - 10) approvano il Certificato di Regolare Esecuzione e quello di Collaudo, quando previsto dalla normativa vigente, anche in corso d'opera.

 - c) in materia di personale:
 - 1) il Responsabile del Settore Personale approva i verbali di concorso e di selezione indetti per l'assunzione di personale;
 - 2) il Responsabile del Settore Personale adotta i provvedimenti concernenti il trattamento economico e giuridico di tutto il personale, anche nel caso in cui sia presupposto l'esercizio di una qualche discrezionalità valutativa;
 - 3) i Responsabili avviano i procedimenti e dispongono l'adozione dei provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, nei confronti del personale dipendente incardinato nel Settore alla quale essi siano preposti in veste di apicalità;
 - 4) i Responsabili autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, i permessi e le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale e dal Sindaco.

 - d) in materia di erogazione di contributi:

- 1) in osservanza del regolamento deliberato dal Consiglio e degli indirizzi espressi dalla Giunta, accertano la sussistenza dei requisiti per l'erogazione, l'adozione dell'atto di impegno e la liquidazione;
 - e) in materia di contenzioso:
 - 1) rappresentano in giudizio l'Ente, in osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta oltre nei casi in cui la legge espressamente lo prevede, anche nei casi in cui venga loro attribuita, quando consentito dall'ordinamento, espressa delega del Sindaco per singoli procedimenti o serie di procedimenti;
 - f) in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti:
 - 1) rilasciano le licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. n° 773/1931, nonché le licenze di agibilità;
 - g) nelle materie disciplinate dal Codice della Strada:
 - 1) adottano le ordinanze di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, articolo 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, come modificato dal D.Lgs. 10/09/1993, n° 360.
 - h) ordinanze:
 - 1) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - 2) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - i) nelle materie di competenza:
 - 1) adottano le ordinanze normali ed i decreti che la legge espressamente non riservi alla competenza di altro organo;
 - 2) adottano le determinazioni di gestione, in attuazione degli indirizzi espressi dagli organi di governo, con assunzione dei relativi impegni di spesa, anche a carattere pluriennale;
 - 3) adottano ogni altro atto o provvedimento di gestione necessario od utile al buon andamento amministrativo, in osservanza della legge, dei regolamenti e degli atti politici di indirizzo legittimamente e legalmente emanati;
 - 4) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - 5) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
 - 6) forniscono gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il Sindaco può incaricare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 54
Responsabili dei procedimenti

1. I dipendenti inquadrati in categoria non inferiore a C), assumono la figura di Responsabili del Procedimento in relazione ai procedimenti afferenti le materie a loro assegnate dal Responsabile di Servizio sulla base della vigente dotazione organica.
Essi sono responsabili della corretta esecuzione dell'istruttoria dei procedimenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e attestano con efficacia interna mediante apposito parere la regolarità della stessa nei confronti della successiva attività provvedimento degli organi elettivi ovvero dei Responsabili dei Servizi o del Segretario Comunale.

Art. 55
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza nel posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 56
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 57
Determinazioni

1. Gli atti dei Responsabili dei Servizi o degli Uffici che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono denominate determinazioni e devono essere coerenti e compatibili con gli atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta e con le direttive del Sindaco.
2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo, fondandosi sui presupposti di fatto e di diritto ad esso connaturati.
3. Le determinazioni, datate e numerate progressivamente nonché iscritte in apposito registro, sono immediatamente efficaci e non abbisognano di alcuna formalità per la loro immediata operatività.
4. Le determinazioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 58
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 97 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa previste dalla norma di cui al precedente comma si esplicano, in relazione agli atti degli organi dell'Ente, attraverso la richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di apposito parere preventivo in ordine alla conformità dei singoli provvedimenti alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. I pareri quando richiesti sono inseriti nei conseguenti atti e possono essere motivatamente disattesi. Negli altri casi, i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza previste dalla legge sono svolte su richiesta e secondo le indicazioni del Sindaco.
3. Le funzioni di sovrintendimento allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e di coordinamento delle loro attività, comprendono altresì il potere di dirimere conflitti di competenza tra i medesimi.
4. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.
5. Egli presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.

Art. 59
Vice-Segretario

1. Il Comune può avere un Vice-Segretario che coadiuva il Segretario e di cui esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice-Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 60

Accesso e partecipazione

1. Il Comune assicura alle diverse componenti della propria comunità, siano esse espresse in forme singole o associate, la più ampia facoltà di partecipare alla formazione delle scelte programmatiche dell'Amministrazione nonché alla loro concreta attuazione.
2. Garantisce, altresì, il diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti, alle strutture e ai servizi, secondo le modalità definite dal regolamento.

Art. 61

Promozione e sviluppo dell'associazionismo

1. Il Comune può promuovere o favorire la costituzione di Consulte, quali organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita del paese attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3. Il Comune inoltre valorizza le libere ed autonome espressioni di forme associative che abbiano finalità sociali comuni e di interesse locale.

Art. 62

Registro comunale delle associazioni e dei gruppi organizzati

1. Viene istituito il registro comunale delle associazioni e dei gruppi organizzati nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative. Possono chiedere la registrazione le associazioni aventi finalità di volontariato.
2. Le associazioni registrate possono divenire i referenti che il Comune consulta, prima di adottare importanti provvedimenti nelle materie attinenti all'ambito di attività delle associazioni.

3. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro, nonché, le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltre che, ai finanziamenti erogati al Comune.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Art. 63

Incentivazione e utilizzo delle strutture

1. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, alle associazioni e agli organismi di partecipazione (con esclusione dei partiti), il Comune eroga incentivazioni in forma di prestazione di servizi (attrezzature, sede, spazi, convenzioni), di consulenze tecnico-professionali ed organizzative, di contributi finanziari per singoli progetti.
2. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, disciplinare il concorso degli Enti, Organismi e Associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, riconosciute dal Comune.

Art. 64

Pro Loco

1. Il Comune riconosce alla pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e le affida la gestione dei servizi comunali compatibili con le finalità proprie dell'associazione. Per l'espletamento della sua attività la Pro Loco usufruisce di agevolazioni fiscali comunali.
2. Per favorire la promozione della sua attività è concesso a detta associazione un apposito contributo comunale.

Art. 65

Consultazioni

1. L'Amministrazione attiva forme di consultazione dei cittadini e delle associazioni per acquisire pareri su specifici problemi di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 (sedici) anni di età.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.
4. Sono previste audizioni di associazioni o di gruppi di cittadini su problemi specifici, da parte dell'Amministrazione.

Art. 66 Referendum

1. Il Consiglio Comunale può indire referendum consultivi, con voto di due terzi dei consiglieri assegnati, interessanti tutto il corpo elettorale del Comune.
2. Il referendum può essere indetto dal Consiglio Comunale anche su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) degli elettori.
3. La deliberazione specifica va assunta sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività.
4. Nella delibera del Consiglio che indice il referendum consultivo va indicato il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
5. I referendum consultivi vengono effettuati una sola volta all'anno. La data per l'effettuazione è fissata dal Sindaco con proprio provvedimento.
6. I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
7. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum, sia riguardo all'ambito della materia e alla chiarezza del quesito posto, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è demandato ad una apposita commissione a termini di regolamento.
8. Il regolamento stabilisce le modalità per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum.
9. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Il Consiglio Comunale discute dell'argomento oggetto di referendum nel termine di 90 (novanta) giorni dall'esito favorevole dello stesso.
11. Le procedure ed i termini per la costituzione dei seggi e la sede, i certificati elettorali, l'Ufficio Elettorale, le schede, sono le stesse previste dalle specifiche leggi vigenti.
12. Il referendum non può essere riproposto entro 5 (cinque) anni.

Art. 67
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea disposizione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comunque detenuti dall'Amministrazione, nonché, ai dati in possesso del Comune, salvo quelli esclusi dal precedente comma, secondo le modalità e le forme previste da apposito regolamento.

Art. 68
Informazione

1. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi dell'articolo precedente e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1991, n° 241.
2. L'Amministrazione divulga periodicamente attraverso idoneo spazio o pubblicazione il resoconto dell'attività svolta e dei programmi riservando apposito spazio ai Gruppi Consiliari e degli altri organismi regolarmente registrati che ne facciano richiesta.

Art. 69
Istanze alla Pubblica Amministrazione

1. Cittadini, singoli o associati possono presentare al Comune, con le modalità previste dal relativo regolamento, proposte, istanze, petizioni, richieste di promozione di assemblee pubbliche, domande di informazioni, per la tutela di interessi pubblici o di interessi diffusi.
2. L'esito dell'esame di dette istanze è comunicato agli interessati nei tempi e con le modalità di cui al relativo regolamento.

Art. 70
Intervento nel procedimento

1. Cittadini interessati singoli o associati possono intervenire nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive prendendo visione degli atti, presentando memorie e documenti che l'Amministrazione Comunale dovrà valutare.

TITOLO VI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 71

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione e pianificazione della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione e attuazione.
A tal fine, avanza osservazioni e proposte anche unitariamente ad altri Comuni.

Art. 72

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o Territoriali, Aziende e Società a partecipazione comunale, Istituzioni.
2. Le convenzioni contenenti le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 73

Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale, si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.
2. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione dello Statuto e di apposita convenzione da parte del Consiglio Comunale.
La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
3. I rappresentanti del Comune negli Enti predetti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, nonché competenza tecnica o amministrativa.

Art. 74
Vigilanza e controllo

1. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli.
2. Spetta alla Giunta la vigilanza sul rispetto degli statuti, dei regolamenti e delle convenzioni che regolano l'attività degli Enti a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituti, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento di iniziative, progetti e interventi avviati dagli Enti e gli obiettivi raggiunti.

Art. 75
Accordi di programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e attuazione di opere, di interventi, o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione, il Sindaco, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove, previa delibera di intenti del Consiglio Comunale, la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
Per le stesse finalità il Consiglio può chiedere che la Regione o la Provincia promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate.
2. Nei casi di cui al primo comma, il Sindaco convoca una conferenza dei servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, sentita la Giunta.
4. Il Sindaco comunicherà al Consiglio Comunale l'esito dell'accordo entro 30 giorni per la ratifica da parte di questi.

Art. 76
Incarichi e funzioni conferiti ad amministratori

1. Al fine di un più efficace esercizio dell'indirizzo e vigilanza comunali e al fine di un miglior coordinamento delle attività di consorzi, società a prevalente capitale pubblico locale, enti, aziende ed istituzioni pubbliche, ai quali il Comune partecipa e che su affidamento di essi svolgono funzioni e servizi pubblici comunali, le nomine di competenza del Comune negli organi dei predetti enti ed organismi possono essere

effettuate nei riguardi di amministratori del Comune stesso. La presente norma è dettata ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 77
Pari opportunità

1. Il Comune di Fiesso d'Artico assicura la pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi, oltre che nella Giunta Comunale, anche nella composizione degli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti”

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Regolamenti comunali anteriori

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 79

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

I N D I C E

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Territorio e popolazione _____	pag. 2
Art. 2 - Stemma e gonfalone _____	pag. 2
Art. 3 - Sede _____	pag. 2
Art. 4 - Autonomia _____	pag. 3

Titolo II - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITA' COMUNALE

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia, Comuni, altri Enti e Istituzioni _____	pag. 4
Art. 6 - Criteri dell'azione _____	pag. 4
Art. 7 - Finalità _____	pag. 5

Titolo III - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 8 - Organi _____	pag. 6
Art. 9 - Consiglio Comunale _____	pag. 6
Art. 10 - Consiglieri _____	pag. 6
Art. 11 - Rimborso spese legali _____	pag. 7
Art. 12 - Svolgimento del mandato _____	pag. 7
Art. 13 - Dimissioni _____	pag. 8
Art. 14 - Gruppi consiliari _____	pag. 8
Art. 15 - Commissioni _____	pag. 9
Art. 16 - Commissioni d'indagine _____	pag. 9
Art. 17 - Rappresentanza delle minoranze _____	pag. 9
Art. 18 - Conferenza dei capigruppo _____	pag. 10
Art. 19 - Lavori del Consiglio _____	pag. 10
Art. 20 - Convocazione del Consiglio Comunale _____	pag. 10
Art. 21 - Linee programmatiche di mandato _____	pag. 11
Art. 22 - Ordine del giorno delle sedute _____	pag. 11
Art. 23 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi _____	pag. 12
Art. 24 - Voto palese e segreto _____	pag. 12
Art. 25 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute _____	pag. 12
Art. 26 - Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni _____	pag. 12
Art. 27 - Astenuti e schede bianche e nulle _____	pag. 13
Art. 28 - Obbligo di astensione _____	pag. 13
Art. 29 - Regolamento interno _____	pag. 13
Art. 30 - Atti degli organi elettivi _____	pag. 13
Art. 31 - Giunta Comunale _____	pag. 14
Art. 32 - Composizione _____	pag. 14
Art. 33 - Assessori esterni al Consiglio Comunale _____	pag. 15

Art. 34 - Anzianità degli Assessori _____	pag. 15
Art. 35 - Incompatibilità _____	pag. 15
Art. 36 - Nomina della Giunta _____	pag. 15
Art. 37 - Revoca e sostituzione di Assessori _____	pag. 16
Art. 38 - Dimissione degli Assessori _____	pag. 16
Art. 39 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco _	pag. 16
Art. 40 - Adunanze e deliberazioni _____	pag. 16
Art. 41 - Attribuzioni alla Giunta _____	pag. 17
Art. 42 - Mozione di sfiducia _____	pag. 18
Art. 43 - Il Sindaco _____	pag. 19
Art. 44 - Attribuzioni di amministrazione _____	pag. 19
Art. 45 - Attribuzioni di vigilanza _____	pag. 20
Art. 46 - Attribuzioni di organizzazione _____	pag. 20
Art. 47 - Atti del Sindaco _____	pag. 20

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 48 - Organi Amministrativi _____	pag. 21
Art. 49 - Principi strutturali ed organizzativi _____	pag. 21
Art. 50 - Modulo organizzativo _____	pag. 21
Art. 51 - Responsabili dei servizi _____	pag. 22
Art. 52 - Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici _____	pag. 22
Art. 53 - Compiti dei Responsabili dei Servizi _____	pag. 23
Art. 54 - Responsabili dei procedimenti _____	pag. 25
Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione _____	pag. 25
Art. 56 - Collaborazioni esterne _____	pag. 25
Art. 57 - Determinazioni _____	pag. 26
Art. 58 - Segretario Comunale _____	pag. 26
Art. 59 - Vice-Segretario _____	pag. 27

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 60 - Accesso e partecipazione _____	pag. 28
Art. 61 - Promozione e sviluppo dell'associazionismo _____	pag. 28
Art. 62 - Registro comunale delle associazioni e dei gruppi organizzati _____	pag. 28
Art. 63 - Incentivazione e utilizzo delle strutture _____	pag. 29
Art. 64 - Pro Loco _____	pag. 29
Art. 65 - Consultazioni _____	pag. 29
Art. 66 - Referendum _____	pag. 30
Art. 67 - Diritto di accesso _____	pag. 31
Art. 68 - Informazione _____	pag. 31
Art. 69 - Istanze alla Pubblica Amministrazione _____	pag. 31
Art. 70 - Intervento nel procedimento _____	pag. 31

Titolo VI - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 71 - Partecipazione alla programmazione _____	pag. 32
--	---------

Art. 72 - Convenzioni _____	pag. 32
Art. 73 - Consorzi _____	pag. 32
Art. 74 - Vigilanza e controllo _____	pag. 33
Art. 75 - Accordi di programma _____	pag. 33
Art. 76 - Incarichi e funzioni conferiti ad amministratori _____	pag. 33
Art. 77 - Pari opportunità _____	pag. 34

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Regolamenti comunali anteriori _____	pag. 35
Art. 79 - Consiglio Comunale dei ragazzi _____	pag. 35